

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Avv. Giuseppe CONTE

PEC [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Al Ministro della Sanità  
Dott. Roberto SPERANZA

PEC [spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it)

Al Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità  
Prof. Silvio Brusaferrò

PEC: [protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

LORO SEDE ISTITUZIONALE

Prot. 07/2020 – Roma 18/03/2020

Oggetto: Modifiche legislative e regolamentari a tutela degli operatori sanitari

E' vigente, dal 2 marzo scorso, la previsione di cui all'art. 34 co. 3 D.L. 9/2020 *Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali* il cui tenore è il seguente:

*3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.*

Il DL "cura Italia", nonostante quanto sopra, introduce due altre disposizioni che destano non poca preoccupazione.

Secondo l'art. 5 *"Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici"*

*1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.*

*2. ....*

*3. ....*

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

6. ....

7. ....

A tale iniziativa sono destinati 50 milioni di euro.

Il successivo art. 16 "Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività" recita, a sua volta

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività **sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.**

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

La lettura coordinata delle disposizioni su richiamate consente di ricavarne che:

- Le mascherine chirurgiche, anche prive del marchio CE, sono utilizzabili quale DPI per gli operatori sanitari le volte in cui essi, per ragioni oggettive, siano impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro (ad esempio) dal paziente cui prestano assistenza.
- Per la produzione di quel tipo di mascherine sono previsti specifici finanziamenti.
- L'assenza di marchio CE è consentita anche per le mascherine filtranti, prodotte in deroga alla norme sull'immissione in commercio, che "gli individui presenti sul territorio nazionale" possono utilizzare "sotto la propria responsabilità".

L'introduzione di disposizioni del genere, sia pure in una fase di evidente difficoltà dell'intero Paese e dei suoi organi dirigenti, per il loro spiccato contenuto specialistico e per le inevitabili conseguenze che possono determinare, dovrebbe basarsi su una ponderata valutazione frutto di elevate competenze di ordine tecnico. Infatti, avendo come ovvio riferimento l'Istituto Superiore di Sanità si è preso doverosa nota di quanto scritto, alla data del 14.03.2020 (dunque, dopo il dl 9/2020 ma prima del dl "cura Italia"), dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.

Senonché, la tab. 1 "DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione" (pag. 6) prevede che:

- Nella stanza di pazienti COVID-19, agli operatori sanitari che prestano assistenza diretta a pazienti COVID-19, occorre la dotazione di "**mascherina chirurgica**, camice monouso/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera".

Lo stesso livello di protezione suggerito, nella stessa tabella, per l' "addetto alle pulizie" che si affacci alla medesima stanza di pazienti!

Ciò posto, stante la evidente comunione di intenti, si tratta soltanto di comprendere se l'indicazione sull'uso di quel tipo di protezione derivi da una iniziativa governativa e ISS vi si sia adeguato; ovvero, se debba valere il contrario.

E' noto, infatti, agli operatori del settore che la mascherina chirurgica (a prescindere dalla marchiatura CE, ancorché essa consenta un superiore livello di affidabilità) limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenzialmente infetti; **non ha funzione filtrante in fase inspiratoria**; pertanto **non protegge dall'inhalazione di particelle aeree di piccole dimensioni** (aerosol); deve essere indossata da individui infetti o potenzialmente infetti (cfr. OSHA, CDC 2015. Hospital Respiratory Protection Program Toolkit.

Si tratta, quindi, di DPI inidoneo per l'operatore sanitario che si affacci al letto del paziente positivo al virus e, dunque, il suo utilizzo – laddove non consenta di evitare il contagio – rende responsabile chi ne dispone l'utilizzo nei confronti dell'operatore che vi si adegua.

Per questa ragione, CIMO – Il Sindacato dei Medici

## **I N V I T A**

**Il Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Il Ministro della Salute**

**Il Commissario dell'Istituto Superiore della Sanità**

Ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- a rivedere, in sede di conversione, sia la previsione dell'art. 34 co. 3 dl 9/2020, sia le conseguenziali previsioni di cui agli artt. 5 e 16 del dl "cura Italia" proponendo un testo che tenga conto delle evidenze scientifiche internazionali a riguardo dell'utilizzo e della finalità delle "mascherine chirurgiche" da parte degli operatori sanitari quotidianamente a contatto, a distanza oggettivamente inferiore a un metro, con pazienti infetti in modo che a quei soggetti siano riservati DPI idonei alla funzione cui sono preposti
- ad adottare indicazioni per l'utilizzo razionale delle protezioni da SARS-COV-2 adeguate alla effettività delle esigenze in modo che sia doverosamente rispettato il dettato dell'art. 74 co. 1 d.lgs. 81/08 (*dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*) e, più in generale, la previsione dell'art. 2087 cc

## **DIFFIDA**

I soggetti in indirizzo

dall'assumere a tutele degli operatori sanitari e dei cittadini, ciascuno per quanto di competenza, iniziative legislative, regolamentari o di supporto tecnico che non siano allineate al livello internazionale delle cognizioni tecniche acquisite e, financo, al comune buon senso

## **SEGNALA**

che, in caso di inottemperanza al superiore invito, saranno segnalate alla competente Magistratura sia i singoli episodi di violazione delle richiamate e prudenziali indicazioni, sia l'utilizzo dei fondi destinati all'acquisto e all'utilizzo incentivato di DPI inadeguati per gli operatori e le prestazioni che sono chiamati a tutelare.

Il Presidente della Federazione CIMO-FESMED  
Dott. Guido QUICI

